

Monza, 28.01.2019

Ai Signori Clienti
Loro sedi

DATI PER DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018
SEGNALAZIONI IMPORTANTI

La dichiarazione IVA relativa all'anno 2018 comporta che tutti i contribuenti indichino alcuni dati che dovranno essere forniti qualora risultino differenti rispetto alle scelte effettuate nell'anno precedente (regime di contabilità, periodicità versamenti, opzioni, ecc). Inoltre devono essere tassativamente separate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali (privati) rispetto a quelle effettuate nei confronti di titolari di partita IVA.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALL' IVA 2019

- 1) Invio trimestrale delle liquidazioni IVA entro il 2° mese successivo ad ogni trimestre (con la sola eccezione del secondo trimestre che dovrà essere presentata entro il 16.09.2019). La liquidazione deve essere presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito. **Ricordiamo che la liquidazione dell'ultimo trimestre 2018 dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.**
- 2) ESTEROMETRO 2019: nuovo obbligo di comunicazione dal 01.01.2019 per le fatture relative a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi emesse o ricevute verso soggetti esteri per i quali non è stata emessa la fattura elettronica. Tale comunicazione è effettuata mensilmente ed inviata entro la fine del mese successivo per via telematica all'Agenzia delle Entrate.
- 3) Il quadro H della dichiarazione IVA annuale relativo alle liquidazioni mensili e trimestrali dovrà essere compilato solo nel caso che nelle liquidazioni periodiche IVA presentate siano stati effettuati degli errori. La conseguenza è che la compilazione comporta in primo luogo la segnalazione dell'errore commesso ed inoltre l'applicazione delle sanzioni graduate in base alla tipologia dell'errore (fatture di vendita consegnate e/o registrate tardivamente, liquidazioni IVA mensili o trimestrali non effettuate correttamente, ecc.).
- 4) Gli esportatori abituali devono, prima di procedere ad ogni acquisto, trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello indicante per ogni fornitore l'importo fino a concorrenza del quale si intende continuare ad acquistare dallo stesso senza IVA. Non sarà obbligatorio ripartire il plafond disponibile tra i vari fornitori (anche se risulta opportuno che venga fatto).
Ricordiamo che le forniture di beni e servizi ad esportatori abituali, in mancanza della lettera di intento o anteriori al ricevimento della stessa o in eccedenza all'importo che il fornitore sarà autorizzato ad utilizzare, saranno pesantemente punite con la sanzione del 100-200% dell'IVA omessa.
- 5) Vi rammentiamo che anche nel 2019 sussiste l'obbligo della presentazione del modello INTRASTAT che dovrà essere predisposto da coloro che effettuano vendite intracomunitarie e da coloro che prestano servizi intracomunitari. La periodicità è mensile per chi ha effettuato, in uno dei quattro trimestri precedenti, cessioni di beni e servizi intracomunitari superiori a €. 50.000,00, trimestrale se l'importo è inferiore a €. 50.000,00. La parte statistica del modello dovrà essere compilata al superamento di €. 100.000,00.

Per quel che concerne le date di presentazione sono fissate entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento per i modelli Intrastat mensili, per i trimestrali sono fissate anch'esse entro il 25 del mese successivo ad ogni trimestre. In caso di superamento nel corso dell'anno del limite periodico dell'anno precedente, si dovrà adottare la nuova periodicità risultante dal totale delle operazioni effettuate fino a tale momento.

Per gli acquisti intracomunitari 2019 dovrà essere compilata solo la parte statistica con periodicità mensile distintamente al superamento di una delle due seguenti soglie:

- € 200.000,00 trimestrali per gli acquisti di beni,
- € 100.000,00 trimestrali per gli acquisti di servizi.

- 6) Le compensazioni del credito IVA risultanti dalla dichiarazione IVA annuale fino a € 5.000,00 possono essere eseguite dall'01.01 senza alcuna formalità.

Le compensazioni del credito IVA oltre i 5 mila euro possono essere eseguite dal 10 (decimo) giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA unicamente se tale credito è stato asseverato con il visto di conformità utilizzando una certa procedura da parte di un commercialista abilitato (il nostro Studio è abilitato).

Ricordiamo che la denuncia Iva annuale può essere presentata dal 01.02.2018 e che il rimborso potrà avvenire a mezzo compensazione con altri tributi nei limiti di € 700.000,00.

La compensazione potrà essere fatta comunque utilizzando **unicamente** il canale **ENTRATEL/Fisconline** e solo dopo aver ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria che controllerà la sussistenza delle condizioni sopra descritte.

ALTRE SEGNALAZIONI IMPORTANTI

Cogliamo infine l'occasione per segnalarVi i seguenti punti, invitandoVi a contattare immediatamente il nostro Studio in caso di dubbi o di involontarie omissioni:

- 1) Chi intende porre in essere acquisti/cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari, deve manifestare tale volontà in una apposita istanza da presentare preventivamente all'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione al VIES. Chi non effettua operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi, viene cancellato d'ufficio dagli elenchi;
- 2) In presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate superiori a € 1.500,00 non è più possibile effettuare alcuna compensazione tra crediti esistenti e debiti di qualsivoglia natura per imposte o contributi;
- 3) Le fatture per prestazioni di servizi art. 7 ter emesse nei confronti di soggetti extracomunitari devono portare la dizione "operazione non soggetta" mentre quelle emesse nei confronti di intracomunitari richiedono la dizione "inversione contabile"; le fatture ricevute da intracomunitari per acquisti di beni e servizi registrabili con il sistema del "reverse charge" devono recare l'annotazione "autofatturazione" così come le fatture per acquisti di servizi da extracomunitari;
- 4) Ricordiamo ancora una volta che sono obbligati ad effettuare il reverse-charge anche le imprese che effettuano a soggetti con partita IVA le seguenti prestazioni di servizi relative ad edifici: pulizia,

demolizione, installazione di impianti, completamento e prestazioni di servizi (imbiancatura, idraulica), ecc..

Sottolineiamo tuttavia che la fattura di cessione di beni con posa in opera deve essere effettuata con IVA (pavimenti con posa in opera, ecc.): canoni di abbonamento periodico per manutenzione edifici compreso il diritto di chiamata, impianti fotovoltaici diversi dalle centrali fotovoltaiche;

- 5) La deduzione dell'IVA sui telefonini superiore al 50% comporta l'obbligo di indicare partitamente tale dato nella dichiarazione IVA annuale per le verifiche;
- 6) Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei condomini, escluse quelle soggette a ritenuta alla fonte, dovranno essere separatamente registrate anche nel corso del 2018 in quanto è obbligatoria la loro evidenziazione in denuncia annuale;
- 7) Le prestazioni di servizi intracomunitarie relative a fiere e congressi, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, educative, ricreative e sportive, rientrano quasi completamente nel regime ordinario (art. 7/ter DPR 633/72);
- 8) Indetraibilità dell'IVA sugli acquisti ora al 22% per i beni che fino al 31.12.1992 erano soggetti al 38% (beni di lusso); sull'acquisto di beni e servizi non soggetti ad imposta in caso di cessione e soprattutto sull'acquisto di beni costituenti omaggi a clienti di importo superiore a €. 50,00 (anche se recano emblemi dell'impresa) definiti fiscalmente "spese di rappresentanza".
- 9) Le spese carburante sono detraibili solo se la fattura elettronica emessa risulta pagata con mezzi tracciabili e solo se sulla stessa figurano i chilometri percorsi.
- 10) I contribuenti forfettari con ricavi fino a € 65.000,00 non sono obbligati ma possono emettere fattura elettronica senza l'addebito dell'IVA e con la dizione "*fattura emessa ai sensi dell'art. 1 - commi da 54 a 89 - L. 190/2014 e successive modifiche*". Se emettessero fattura con IVA significherebbe che hanno optato per la contabilità semplificata per un triennio.

Cogliamo l'occasione per rammentarVi che, per poter essere dedotte, devono essere registrate, anche dai contribuenti semplificati, tutte le voci di costo relative alla propria attività anche se non hanno a che vedere con l'IVA e cioè esemplificativamente:

- a) Interessi passivi bancari; b) Canoni di locazione con ricevute di privati; c) Ricevute di assicurazioni; d) Ricevute fiscali di ristoranti, ecc.

Ricordiamo che le fatture registrate tardivamente comportano una sanzione e nei casi più gravi l'inattendibilità delle scritture contabili.

Rammentiamo che tutti i contribuenti dovranno redigere entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ogni anno ordinatamente su fogli idonei, da produrre in sede di verifica fiscale, il dettaglio delle rimanenze esistenti al 31.12 di ogni anno, **specificando i criteri utilizzati per la loro formazione.** **Quanto specificato per le rimanenze di magazzino vale obbligatoriamente anche per i contribuenti che hanno adottato la nuova contabilità per cassa.**

INFORMAZIONI SOLO PER I CLIENTI CHE NON SI AVVALGONO DEL NOSTRO
STUDIO PER LE REGISTRAZIONI CONTABILI ED IVA

Le Ditte in indirizzo che non si avvalgono del nostro Studio per le registrazioni contabili ed IVA e desiderano avvalersi della nostra assistenza per la compilazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA debbono restituire debitamente compilati (per le parti che interessano ad ogni Ditta) i moduli allegati, la stampa dei progressivi annuali definitivi e la stampa della liquidazione IVA dell'ultimo mese / trimestre ENTRO e non oltre il 28.02.2019 (gli importi **non** devono essere arrotondati).

Le BOLLE DOGANALI relative alle importazioni e le fatture di acquisto intracomunitario vanno indicate sia nel riepilogo complessivo che separatamente dalle altre fatture nell'apposita casella.

Vi invitiamo a leggere attentamente quanto sopra indicato nelle segnalazioni relative all'Iva 2019 con particolare attenzione a quanto contenuto nei punti 1 e 2). Se vorrete servirvi del nostro Studio per l'invio telematico della modulistica relativa, dovrete tempestivamente (almeno 10 giorni prima della scadenza) inviarci la relativa documentazione.

Sono esonerati dalla presentazione della prossima dichiarazione I.V.A. annuale i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato ESCLUSIVAMENTE le operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 salvo coloro che hanno registrato operazioni intracomunitarie o operazioni con il sistema del reverse-charge ed infine coloro che sono tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'art. 19 bis.

Nel caso non venissero restituiti i moduli allegati entro la data di cui sopra, si riterrà che la Ditta provvederà per proprio conto alla compilazione del modulo I.V.A., che comunque dovrà essere trasmesso tempestivamente allo Studio; ricordiamo in ogni caso che i termini per l'eventuale versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione I.V.A. annuale restano fissati per il 16 marzo (quest'anno cadendo di sabato è prorogato a lunedì 18 marzo).

A disposizione per ogni chiarimento occorrente.

Distinti saluti

Dott. MARIO RATTI

Dott. FEDERICO RATTI